

STATUTO CIFA ONLUS

ART. 1

É costituita una Associazione denominata **C.I.F.A. ONLUS - CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA**, abbreviabile "**CIFA ONLUS**".

L'Associazione farà uso nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico dell'acronimo "ONLUS".

ART. 2

L'Associazione ha sede in Torino, Via Ugo Foscolo, 3.

L'indirizzo della sede potrà essere variato, solo per delibera dell'Assemblea Straordinaria purché nell'ambito della città di Torino.

ART. 3

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed opera nello spirito e nei limiti della Legge 184 / 83.

Essa ha lo scopo di contribuire:

- alla preparazione delle figure professionali operanti nelle istituzioni pubbliche o private, tra cui i servizi sociali, scuole di ogni ordine e grado ed a chi ne fa richiesta, attraverso l'organizzazione e la conduzione di corsi di formazione;
- alla prevenzione dell'abbandono, alla tutela dei diritti dei minori ed al miglioramento delle loro condizioni di vita, attraverso la promozione e la realizzazione di progetti di Cooperazione Internazionale anche in collaborazione con enti od istituzioni pubbliche o private;
- alla conoscenza ed alla diffusione dell'istituto dell'adozione con particolare riferimento a quella internazionale;
- allo studio dei problemi riguardanti gli aspetti giuridici ed umani dell'adozione;
- alla predisposizione di servizi volontari che, a titolo gratuito, operino per favorire l'inserimento, nelle famiglie e nel sociale, di minori adottati ed allo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale a favore delle coppie che abbiano conferito apposito incarico ai sensi della legge 476/98, svolgendo tutte le attività previste dalla stessa, nello spirito della Convenzione dell'Aja;

- al consolidamento dell'amicizia tra le famiglie e le persone che sono favorevoli all'adozione, nel rispetto delle singole credenze politiche, religiose e culturali incentivando gli incontri tra le famiglie per il proficuo scambio di esperienze;
- a provvedere al sostentamento, anche mediante l'incoraggiamento e la diffusione delle adozioni a distanza, di quei bambini che non possono essere giuridicamente adottati.

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e che siano mossi da uno spirito di solidarietà umana, senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità, razza ecc.

L'Associazione è apolitica, apartitica, non è legata ad alcuna confessione religiosa, con ampia democraticità della struttura e la sua attività è rivolta unicamente agli scopi sopra descritti, escluso espressamente qualsiasi fine di lucro.

Le cariche associative sono elettive e vengono svolte a titolo assolutamente gratuito.

L'Associazione può aderire ad altre Associazioni, Fondazioni od Enti, che perseguano gli stessi scopi e con le stesse caratteristiche di solidarietà sociale.

Le prestazioni fornite dai volontari aderenti sono gratuite e sono rivolte a tutte le persone interessate, soci e non, che condividano lo scopo di solidarietà sociale.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Patrimonio ed esercizi sociali

ART. 4

Il patrimonio è costituito:

- a. da un patrimonio iniziale di 70.000.000 (settantamiloni) di lire interamente versato;
- b. dai beni, sia mobili che immobili, che sono o potranno diventare di proprietà dell'Associazione;
- c. da eventuali accantonamenti, quale differenza tra quote associative e spese sostenute;
- d. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità in genere.

ART. 5

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative, stabilite di anno in anno con delibera del Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci;
- b. dalle liberalità ricevute in occasione di manifestazioni alle quali l'Associazione partecipi o ne sia promotrice;
- c. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare attività associativa ai sensi del precedente art. 4.

ART. 6

L'esercizio finanziario chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Dal bilancio dovranno risultare i beni dell'Associazione, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali residui di bilancio dovranno essere destinati ad attività benefiche riguardanti l'infanzia abbandonata.

Il bilancio preventivo dell'anno seguente dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre dell'anno in corso, mentre quello consuntivo dovrà essere approvato entro il 30 giugno.

Soci

ART. 7

Possono essere Soci tutti coloro che, maggiorenni, ne facciano domanda e che, ai sensi dell'art. 3 (tre), condividano le finalità dell'Associazione tendente ad uno spirito di solidarietà umana e si impegnino ad accettare e rispettare il contenuto del presente Statuto, dimostrando un ampio senso di collaborazione democratica.

ART. 8

I Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di servirsi gratuitamente del materiale di studio e della documentazione in possesso del sodalizio.

La qualità di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità od indegnità.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo qualora non venga versata la quota annuale dopo almeno due solleciti scritti.

L'Indegnità verrà sancita dal Collegio dei Probiviri per gravi atti o comportamenti tenuti dagli associati nei loro rapporti con l'Associazione, con altri associati o con terzi, che abbiano leso l'immagine dell'Associazione od a seguito di condanne penali per reati infamanti.

ART. 9

La quota associativa sarà stabilita annualmente e comunque non oltre la data fissata per l'Assemblea Generale Ordinaria che dovrà esaminare il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno.

I Soci nulla debbono, nemmeno a titolo di volontario contributo, per le prestazioni effettuate dall'Associazione.

Organi dell'associazione

ART. 10

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione
- il Consiglio Direttivo
- i Revisori dei conti

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per le spese vive effettivamente sostenute.

Amministrazione

ART. 11

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dai Soci per la durata di un triennio. I componenti del Consiglio sono rieleggibili.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e due Consiglieri. Nessun compenso è dovuto ai componenti il Consiglio Direttivo, che prestano la loro opera gratuitamente salvo il rimborso delle spese, documentate, sostenute.

La carica di Presidente dell'Associazione viene attribuita dall'Assemblea dei Soci; le altre cariche del sodalizio vengono attribuite in seno al Consiglio Direttivo.

ART. 13

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei componenti e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi.

ART. 14

Al Consiglio Direttivo è demandata la formazione del bilancio consuntivo e preventivo nonché la determinazione delle quote associative annuali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, che per fatto stesso di presiedere il Consiglio Direttivo certifica l'assenza e giustifica l'impedimento del Presidente.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni che non siano quelle previste dal presente Statuto e dalla legge.

ART. 17

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. In caso di sua assenza questi poteri spettano al Vicepresidente.

Assemblee

ART. 18

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

I Soci sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio e mediante affissione all'Albo dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata quando sia richiesto, con regolare domanda firmata, da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci a norma dell'art. 20 del C.C.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

ART. 19

L'Assemblea Ordinaria delibera sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo, sugli indirizzi generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti e su quant'altro alla stessa demandato per legge o per Statuto.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno in relazione all'importanza delle decisioni da adottare, nonché per deliberare sulle modificazioni dello Statuto sociale e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Per le convocazioni valgono le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria.

ART. 20

Hanno diritto ad intervenire alle assemblee tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale; a ciascun Socio spetta un solo voto.

L'assemblea Ordinaria delibera validamente in prima convocazione con l'intervento della metà dei Soci e la maggioranza dei voti.

In seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo di quello fissato per la prima, delibera a maggioranza assoluta dei voti qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci, purché sia presente almeno il 50% (cinquanta per cento) dei Soci. In seconda convocazione, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Soci presenti qualunque sia il loro numero.

ART. 21

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci.

Ciascun Socio non può essere delegato a rappresentare più di altri due soci.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto.

ART. 22

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni d'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 23

Il controllo contabile dell'Associazione è affidato a tre Revisori dei Conti effettivi nominati dall'Assemblea, tra gli associati, per un triennio, rieleggibili.

La carica è completamente gratuita.

E' prevista la nomina di due membri supplenti.

ART. 24

E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili od avanzi di gestione solo per le attività istituzionali o direttamente connesse.

Scioglimento

ART. 25

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati ai sensi dell'art. 21 C.C.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori; l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Controversie

ART. 26

Tutte le eventuali controversie tra iscritti e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi, che durano in carica un triennio, che sono rieleggibili e la cui carica è gratuita.

É prevista la nomina di due supplenti.

Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedure, quali amichevoli compositori.

Se della controversia è parte un proboviro, egli sarà sostituito da un supplente.

Norme di chiusura

ART. 27

Per tutto quanto non disposto, valgono le disposizioni del libro I, titolo II del Codice Civile.